

ID: 111677

Prot. 4993/2018

**12 GEN. 2018***Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato GENERALE DI FINANZA

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visti, in particolare, l'art. 8, comma 1, lett. *n-bis*), e l'art. 9, comma 1, lettera *f-bis*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 2008, aggiunti dall'art. 1, comma 1, lettere *f*) e *g*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 173 del 2011, che attribuiscono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;

Visto, in particolare, l'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, ai sensi del quale *“gli Stati Membri dell'Unione Europea possono applicare principi, procedure o requisiti nazionali di revisione fintantoché la Commissione non abbia adottato un principio di revisione internazionale concernente la medesima materia”*;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, come modificato dal

decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, con il quale è stata recepita la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, del medesimo decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE;

Visto, inoltre, il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ai sensi del quale, fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali, congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione nazionale per le società e borsa e adottati dal Ministero dell'economie e delle finanze, sentita la stessa Commissione nazionale per le società e la borsa, per il quale fine il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con le associazioni professionali e gli ordini interessati, finalizzata a definire le modalità di elaborazione dei detti principi;

Visto l'articolo 27, comma 13, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, ai sensi del quale fino alla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i principi sono elaborati sulla base della convenzione sottoscritta in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con gli ordini e le associazioni professionali interessati;

Vista la convenzione, sottoscritta definitivamente in data 24 settembre 2014 dal Ministero dell'economia e delle finanze con il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), con Assirevi e con l'Istituto nazionale revisori legali (INRL), che hanno costituito, congiuntamente ai funzionari della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), un apposito gruppo di lavoro o tavolo tecnico;

Viste, rispettivamente, la determina del Ragioniere generale dello Stato in data 23 dicembre 2014, con la quale è stato adottato un primo gruppo di principi professionali di revisione elaborati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2010, la determina in data 15 giugno 2017, con la quale è stato adottato il nuovo testo del principio di revisione (SA Italia) n. 720B, concernente "Le

*responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari*” e la determina in data 31 luglio 2017, con la quale i principi professionali di revisione sono stati ulteriormente aggiornati per tener conto delle nuove prescrizioni in tema di relazione di revisione di cui al decreto legislativo n. 135/2016 e al regolamento (UE) n. 537/2014, nonché delle modifiche pubblicati dall'*International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) riguardanti il progetto “*Reporting on Audited Financial Statements – New and Revised Auditor Reporting Standards and Related Conforming Amendments*”;

Vista la necessità di rivedere i principi di revisione ISA Italia n. 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 510, n. 540 e n. 600, sostituendo le precedenti versioni adottate con la citata determina del 23 dicembre 2014, alla luce dei c.d. *conforming amendments* introdotti nell’ambito del progetto dello IAASB, *Reporting on Audited Financial Statements – New and Revised Auditor Reporting Standards and Related Conforming Amendments*, pubblicati nel gennaio 2015, degli adattamenti derivanti dagli ISA Italia e adottati con le citate determinazioni del Ministero dell’economia e delle finanze fino al 31 luglio 2017 e delle modifiche di cui al decreto legislativo n. 135/2016 e, per gli enti di interesse pubblico, dal regolamento (UE) n. 537/14;

Vista la corrispondenza intervenuta tra i componenti del suddetto tavolo tecnico e, in particolare il messaggio in data 24 novembre 2017, con il quale da ultimo sono stati trasmessi i testi, oltre che della nuova versione dell’Introduzione ai principi di revisione internazionale ISA Italia e del Glossario dei termini più utilizzati, dei suddetti principi ISA Italia n. 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 510, n. 540 e n. 600, predisposti ed elaborati dal suddetto gruppo di lavoro, dalla quale risulta l’accordo da parte dei soggetti convenzionati sul testo medesimo;

Vista la nota prot. n. 208399 del 24 novembre 2017 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso alla Commissione nazionale per le società e la borsa, per il seguito di legge, il testo condiviso della nuova versione dell’Introduzione ai principi di revisione internazionale ISA Italia, del Glossario dei termini più utilizzati e dei principi ISA Italia n. 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 510, n. 540 e n. 600;

Vista la nota della Commissione nazionale per le società e la borsa prot. n. 0133717/17 del 6 dicembre 2017, con la quale la suddetta Autorità esprime parere favorevole all’adozione dei principi ISA n. 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 510, n. 540 e n. 600, preceduti dall’Introduzione ai principi di

revisione internazionale ISA Italia e dal Glossario dei termini più utilizzati, predisposti dal suddetto gruppo di lavoro costituito ai sensi della convenzione 24 settembre 2014;

Sottoscritta una convenzione con *l'International Federation of Accountants (IFAC)*, per la concessione dei diritti sugli *International Standards on Auditing e dell'International Standard on Quality Control 1*;

Considerato l'articolo 7, comma 1, lett. a), del DPCM 27 febbraio 2013, n. 67, che attribuisce le competenze in materia di revisione legale alla Ragioneria generale dello Stato e ritenuto opportuna, a fini di certezza del testo e dei termini della decorrenza, l'adozione di apposita determina;

#### DETERMINA

I revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, applicano, nello svolgimento degli incarichi di revisione disciplinati dagli articoli 9 e seguenti del suddetto decreto legislativo, i principi allegati ISA Italia n. 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 510, n. 540 e n. 600, preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e sulla base della convenzione del 24 settembre 2014 tra Ministero dell'economia e delle finanze e ordini e associazioni professionali, come previsto dall'art. 27, comma 13, del citato decreto legislativo n. 135/2016.

La nuova versione aggiornata dei principi allegati ISA Italia n. 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 510, n. 540 e n. 600, preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che chiudono al 31 dicembre 2017 o successivamente.

La presente determina e i principi di revisione allegati ISA Italia n. 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 510, n. 540 e n. 600, preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione legale all'indirizzo:

<http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/>

La versione allegata dei principi allegati ISA Italia n. 200, n. 210, n. 220, n. 230, n. 510, n. 540 e n. 600, preceduti dalla nuova versione dell'Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sostituisce ed integra la versione adottata con determina del Ragioniere generale dello Stato del 23 dicembre 2014.

I revisori legali e i responsabili della revisione legale sono tenuti a prendere visione e a rispettare eventuali dichiarazioni riportate in calce al principio in materia di diritti e di autorizzazione dell'IFAC.

Roma, 12 gennaio 2018

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

